



COMUNE DI MANCIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 13-01-2022 COPIA

OGGETTO: Nuova imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni. Anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **tedici**, del mese di **gennaio**, alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta di Prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
MORINI MIRCO	Sindaco	Presente	
BRUNI VALERIA	Consigliere	Presente	
VIGNALI DANIELA	Consigliere	Presente	
PALLINI LUCA	Consigliere	Presente	
BULGARINI ROBERTO	Consigliere	Presente	
GIORGI LUCA	Consigliere	Presente	
CACCIALUPI ANDREA	Consigliere	Presente	
DIONISI FIORENZO	Consigliere	Presente	
DETTI GIULIO	Consigliere	Presente	
LESCH HANNAH	Consigliere	Presente	
CAMILLO ANTONIO	Consigliere	Presente	
AMADDII ELEONORA	Consigliere	Presente	
MARTINI CHIARA	Consigliere	Presente	
		13	0

Presiede l'adunanza il Sig. **MIRCO MORINI**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Mirella Cavuoto**, incaricata della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ufficio proponente: FINANZIARIO

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 55 del 03-12-2021

CONSIDERATO che

- l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI:

- il comma 703, dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- l'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'imposta municipale propria, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 7, del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che al comma 677 permette al comune di determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che i terreni agricoli insistenti su questo Comune risultano essere esenti dall'Imposta Municipale Propria sulla base della delimitazione (completamente delimitato) di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 in base al quale “ A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011“ e che quindi i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel Comune di Manciano sono esenti dall'Imposta Municipale Propria;

VISTO che la legge di stabilità 2016 ha modificato la disciplina dell'IMU relativamente agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, introducendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

i comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il comodato deve essere registrato.

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- L'art.1, comma 380 lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- L'art.1, comma 380 lettera f) della legge n.228/2012, in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- L'art. 1, comma 380 lettera g) secondo il quale i Comuni possono aumentare fino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento , prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo di categoria D;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

;

DATO ATTO CHE:

- il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di Bilancio 2020” abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC, ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti, ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- la Legge di bilancio 2020 attua l'unificazione di IMU –TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;
- che il decreto legge 26.10.2019, n. 124 ha abrogato, tra l'altro, l'obbligo di adozione dei piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, della Legge n.244/2007;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 18/03/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09/04/2014;

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione Comunale confermare **la riduzione nella misura dello 0,5% delle aliquote imu** come già praticata nell'anno 2021 che di seguito si dettaglia:

- Aliquota ordinaria relativa a tutti gli immobili, compresi i terreni agricoli se soggetti all'imposta, ed esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **nella misura di 10,1**;
- **Aliquota nella misura del 7 per mille** per gli immobili locati destinati ad attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, strutture turistiche ricettive. Tale riduzione opera per i contratti di locazione in essere alla data del 23 febbraio 2020, a condizione che i proprietari dimostrino di aver applicato uno sconto sul canone di locazione con variazione registrata del relativo contratto, mediante consegna all'ufficio tributi del comune della copia relativa alla comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate. Tale variazione in diminuzione del canone deve essere intervenuta successivamente al 23 febbraio 2020. In caso contrario, per tali fattispecie, si applica l'aliquota ordinaria del 10,1 per mille;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità nella **misura dello 0,5 per mille**, in origine fissata nella misura dell'1 per mille con deliberazione di Consiglio n. 12 del 20/03/2020;
- Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'art. 13, comma 9 bis del citato decreto legge nella **misura del 0,5 per mille**, in origine fissata nella misura dell'1 per mille con deliberazione di Consiglio n. 12 del 20/03/2020.
- **Aliquota agevolata del 7,6 per mille** per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Detrazione di imposta per l'abitazione principale** appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e precisamente: detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **Euro 200,00.=**

DELIBERA

Di richiamare e approvare le premesse da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che per le ragioni meglio espresse in premessa, il comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di Bilancio 2020" abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC, ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti, ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

Di stabilire per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni in materia di Imposta Municipale Unica (IMU):

- Aliquota ordinaria relativa a tutti gli immobili, compresi i terreni agricoli se soggetti all'imposta, ed esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **nella misura di 10,1**, in origine fissata nella misura di 10,6 con deliberazione di Consiglio n. 12 del 20/03/2020;
- Aliquota **nella misura del 7 per mille** per gli immobili locati destinati ad attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, strutture turistiche ricettive. Tale riduzione opera per i contratti di locazione in essere alla data del 23 febbraio 2020, a condizione che i proprietari dimostrino di aver applicato uno sconto sul canone di locazione con variazione registrata del relativo contratto, mediante consegna all'ufficio tributi del comune della copia relativa alla comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate. Tale variazione in diminuzione del canone deve essere intervenuta successivamente al 23 febbraio 2020. **In caso contrario, per tali fattispecie, si applica l'aliquota ordinaria del 10,1 per mille;**
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità **nella misura dello 0,5 per mille**;
- Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'art. 13, comma 9 bis del citato decreto legge **nella misura del 0,5 per mille**;
- **Aliquota agevolata del 7,6 per mille** per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Detrazione di imposta per l'abitazione principale appartenente** alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e precisamente: detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **Euro 200,00.=**

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2022 ;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Ufficio proponente: FINANZIARIO

**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 55 del 03-12-2021 avente per oggetto:
"Nuova imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni. Anno 2022. "**

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

**Il Responsabile del Servizio
SERGIO ROSSO**

Manciano li: 07-12-2021

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to SERGIO ROSSO**

Manciano li: 07-12-2021

L'assessore Bulgarini legge la relazione

Il consigliere Detti afferma che conviene fare un intervento più globale sul Bilancio e dichiara l'astensione dato che il tutto è legato al Bilancio

Il consigliere Dionisi acconsente a votare ora per poi intervenire successivamente sul bilancio

L'assessore Bulgarini concorda che l'ordine del giorno deve seguire il suo iter ma che queste proposte di delibera sono tutte legate al Bilancio e si può fare una trattazione più ampia in seguito

Il sindaco chiude la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ñ Vista la proposta di deliberazione;
- ñ Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ñ Con 8 voti a favore, 1 voto contrario e 4 voti di astensione espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

-
- ñ Successivamente, data l'urgenza di provvedere,
 - ñ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Mirella Cavuoto
.....

IL PRESIDENTE

F.to MIRCO MORINI
.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Manciano li,


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li



Il Funzionario incaricato

F.to Sara Bartoccini
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **13-01-2022**.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario incaricato

F.to

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993